



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA N. 16

Caspoggio, 21 Dicembre 2021

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ALL'APERTO IN TUTTO IL CENTRO ABITATO NEL PERIODO DI MAGGIORE AFFLUSSO TURISTICO DURANTE LE FESTIVITA', A PARTIRE DA MARTEDI 21 DICEMBRE 2021 E FINO A DOMENICA 09 GENNAIO 2022

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n° 2, recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa della attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento e diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri n° 48 del 25.11.2021 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 148 del 23 giugno 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 30.10.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, nr. 48 "conversione in legge del Decreto Legge nr. 14 del 20.02.2017" recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

VISTO il testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza regio Decreto 18.06.1931, nr. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione Regio Decreto 06.05.1940, nr. 635;

VISTA la legge 24.11.1981, nr. 689 e ss. mm.ii.;

VERIFICATO che è in corso un aumento progressivo dei contagi da COVID 19, come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'osservatorio epidemiologico dell'ATS di Sondrio;

TENUTO CONTO che l'uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) costituisce un presidio sanitario che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale, tutte misure ancora vigenti;

PRESO ATTO che l'intenzione di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di imposizione dell'obbligo di uso della mascherina su spazi all'aperto è stata oggetto di comunicazione nell'ambito del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi in data 29 novembre 2021 presso la Prefettura di Sondrio;

VISTA la circolare ns. prot. n. 6413 del 03/12/2021 di S.E. il Prefetto di Sondrio, in cui si invitava a considerare l'opportunità di prevedere l'obbligo di mascherina anche all'aperto durante le festività natalizie, ove ne ricorrano i presupposti;

RITENUTO pertanto indispensabile provvedere a disporre l'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto nei luoghi dove si verificano maggiori assembramenti durante il periodo delle festività natalizie, oggetto di maggiore e consistente afflusso di turisti e villeggianti;

ORDINA

nel periodo da Martedì 21 Dicembre 2021 a Domenica 09 Gennaio 2022 in tutto il centro abitato è fatto obbligo di indossare anche all'aperto la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili anche auto prodotte, in materiale multistrato idonee a fornire una adeguata barriera protettiva.

Tale prescrizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi è affetto da comprovate condizioni di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Il dispositivo di protezione individuale andrà altresì utilizzato su tutte le aree all'aperto del territorio comunale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si verificano situazioni di affollamento e assembramento di persone.

AVVERTE

Che le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 4 comma 1, 3, 5 e 9 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35. Avverso la presente Ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971; i termini decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza dovrà essere immediatamente notificata alla Prefettura, alla Questura, ai diversi soggetti organizzatori di eventi e alle Forze dell'Ordine ai fini della sua esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Caspoggio;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco nella persona del Responsabile del Servizio Comm. Agg. Rama Tiziano c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, via Roma 118 Chiesa in Valmalenco, orari di apertura al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 10.30 dal Lunedì al Sabato.

La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco e gli altri organi di Polizia sono tenuti a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Si attesta che copia della presente è pubblicata all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 per 15 giorni consecutivi, www.comune.caspoggio.gov.it – albo pretorio.

IL SINDACO

Danilo Bruseghini



